

## REGOLAMENTO (CEE) N. 15/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1987

relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito ed in Spagna di alcuni prodotti tessili (categorie 13 e 10 rispettivamente) originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2072/84 del Consiglio, del 29 giugno 1984, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4132/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2072/84 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi; che le importazioni nel Regno Unito ed in Spagna di alcuni prodotti (categoria 13 e 10 rispettivamente) elencati in allegato, originari della Cina, hanno superato i livelli di cui al paragrafo 3 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2072/84, è stata notificata alla Cina, in data 25 settembre 1987, una domanda di consultazioni;

considerando che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni nel Regno Unito ed in Spagna sono state soggette, dal 25 settembre al 24 dicembre 1987 a limiti quantitativi provvisori con il regolamento (CEE) n. 3073/87 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che, in seguito alle consultazioni tenute il 15 e il 18 dicembre 1987, è opportuno subordinare le importazioni nel Regno Unito dei prodotti della categoria 13 ed in Spagna dei prodotti della categoria 10 a limiti quantitativi dal 25 settembre al 31 dicembre 1987 e per l'anno 1988;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 12, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2072/84;

considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Cina tra il 25 settembre 1987 e la data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3073/87 devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito;

considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3073/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importazione nel Regno Unito ed in Spagna di prodotti originari della Cina delle categorie 13 e 10 rispettivamente, riportate in allegato, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

*Articolo 2*

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso il Regno Unito e la Spagna prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3073/87 e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3073/87 dalla Cina verso il Regno Unito e la Spagna continuano ad essere soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 2072/84.

3. Tutti i quantitativi di prodotti spediti dalla Cina verso il Regno Unito e la Spagna a decorrere dal 25 settembre 1987 e immessi in libera pratica sono detratti dai limiti quantitativi stabiliti. Tuttavia, detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dalla Cina prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3073/87.

*Articolo 3*

Il regolamento (CEE) n. 3073/87 è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1988.

(1) GU n. L 198 del 27. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 383 del 31. 12. 1986, pag. 20.

(3) GU n. L 291 del 15. 10. 1987, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Vicepresidente*

## ALLEGATO

Limite quantitativo dal 25 settembre al 31 dicembre 1987

## GRUPPO II B

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1987)	Designazione delle merci	Paese terzo	Stati membri	Unità	Limite quantitativo dal 25 settembre al 31 dicembre 1987
13	60.04 B IV b) 1 cc) 2 dd) d) 1 cc) 2 cc)	60.04-48, 56, 75, 85	Sottovesti a maglia non elastica né gommata:  Mutande, mutandine e slip per uomo e per ragazzo, nonché per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), a maglia non elastica né gommata, di cotone o di fibre tessili sintetiche	Cina	UK	1 000 pezzi	4 000

## GRUPPO III B

10	60.02 A B	60.02-40  60.02-50, 60, 70, 80	Guanti a maglia non elastica né gommata:  Guanti a maglia non elastica né gommata, impregnati o spalmati di materie plastiche  Guanti di lana o di peli fini, di fibre tessili sintetiche, di cotone, o di altre materie tessili	Cina	E	1 000 paia	200
----	-----------------	---	--	------	---	------------	-----

Limite quantitativo del 1° gennaio al 31 dicembre 1988

## GRUPPO II B

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paese terzo	Stati membri	Unità	Limite quantitativo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988
13	6107 11 00 6107 12 00 6108 21 00 6108 22 00	Mutande, mutandine e slip per uomo e per ragazzo, nonché per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), a maglia di cotone o di fibre tessili sintetiche	Cina	UK	1 000 pezzi	30 000

## GRUPPO III B

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paese terzo	Stati membri	Unità	Limite quantitativo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988
10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 10 6116 10 90 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia non elastica né gommata, impregnati o spalmati di materie plastiche  Guanti a maglia non elastica né gommata, diversi da quelli impregnati o spalmati di materie plastiche	Cina	E	1 000 paia	1 100